

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

➤ Set informativo

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza presenta una serie di garanzie preposte al rimborso dei danni da **Incendio del Fabbricato** ed al **Contenuto delle singole unità abitative**, altri danni ai beni come meglio specificato nel testo di polizza e alla copertura di responsabilità civile, al rimborso delle spese legali attraverso la copertura di tutela legale. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



Che cosa è assicurato?

Coperture:

Incendio:

- ✓ Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, caduta di ascensori o montacarichi, sviluppo di fumi, gas vapori fuoriusciti a seguito di guasti accidentali degli impianti tecnici esistenti, urti di veicoli stradali e natanti, demolire sgomberare trasportare e smaltire i residui del sinistro;
- ✓ guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o evento assicurato.
- ✓ Le spese di perizia, di riprogettazione e oneri di urbanizzazione e la perdita dei canoni di locazione o il mancato godimento del fabbricato locato o abitato dall'Assicurato proprietario;
- ✓ Se acquistate le garanzie aggiuntive, si possono ricomprendere i danni causati da eventi atmosferici, sovraccarico di neve, eventi socio-politici.

RC verso Terzi (R.C.T.)

- ✓ L'Impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni.
- ✓ L'assicurazione vale inoltre:
 - per i rischi derivanti dagli spazi di pertinenza del fabbricato (c.d. parti comuni);
 - per la responsabilità civile e atti dolosi compiuti da persone delle quali debba rispondere;
 - per danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni di attività;
 - per danni verificatisi durante l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamento, demolizioni, sopraelevazioni;
 - per danni a idonei contenitori di rifiuti di proprietà di terzi, posti nell'area di pertinenza del fabbricato;
 - Danni a terzi da incendio: nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla Sezione I, risponde secondo le Condizioni di Assicurazione e nei limiti del massimale di Responsabilità civile, dei danni cagionati a terzi – compresi i condomini/locatari – dall'evento suddetto ferma restando l'esclusione di cui all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.
- ✓ Se acquistata la garanzia aggiuntiva, si può comprendere la responsabilità civile da conduzione delle singole unità abitative.

RC verso Prestatori di Lavoro (R.C.O)

- ✓ L'Impresa si obbliga – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – a tenere indenne l'assicurato, purché in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, per capitali, interessi e spese, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti.

Altri danni:

La presente garanzia è operativa solo se è stata sottoscritta la Sezione I Incendio e la Sezione II Responsabilità civile.

- ✓ Acqua condotta, comprese le spese per la ricerca e riparazione del guasto e i danni a terzi;
- ✓ Fenomeno elettrico;
- ✓ Vetri e cristalli.

Tutela legale

- ✓ L'Impresa si obbliga, ad assumere a proprio carico – fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza – il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale necessari per la tutela dei diritti dell'assicurato.



Che cosa non è assicurato?

- * Non sono assicurabili i fabbricati che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - con ubicazione al di fuori del territorio italiano;
 - con una vetustà superiore ai 40 anni senza ristrutturazioni integrali degli impianti.
- * Il presente contratto in nessun caso opererà per il caso di eventi catastrofali: alluvione, terremoto, inondazione e allagamento.
- * Il presente contratto mai opererà per il caso di furto o di tentato furto.



Ci sono limiti di copertura?

Tutte le garanzie non comprendono:

- ! atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
- ! eruzioni vulcaniche, terremoti (fatto salvo la sottoscrizione dell'apposita estensione "terremoto" alla copertura Incendio), maremoto, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, altri fenomeni naturali;
- ! sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
- ! dolo dell'assicurato, del contraente o dei loro famigliari conviventi;
- ! danni dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione;
- ! da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- ! danni o infortuni derivanti dall'azione, presenza e uso/manipolazione di amianto, oggetti che lo contengano e asbesto.
- ! danni da umidità, stitilicidio o insalubrità dei locali.

! All'interno di ciascuna Sezione sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni specifiche, meglio dettagliate nel DIP Aggiuntivo.

! Franchigie e scoperti diversi, specificati nelle singole sezioni delle diverse garanzie, meglio dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura prevista per il presente contratto opera nel territorio della Repubblica Italiana.
- ✓ La sola sezione Tutela Legale vale nei paesi dell'Unione Europea, Repubblica Italiana, Svizzera, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le vertenze di natura contrattuale mentre vale in tutti gli Stati d'Europa per le vertenze di natura extracontrattuale e penale.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sia stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all'Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni (o quanto diversamente esplicitato nella appendice di polizza) dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.